dipvvf.COM-GE.REGISTRO UFFICIALE.I.0024066.25-11-2020.h.16:04

dipvvf.DIR-LIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0022559.25-11-2020

MODULARIO interno - 269

Mod. 3 PC

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DELLA LIGURIA

Area Prevenzione Incendi

dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale VVF Genova
com.prev.genova@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale VVF Savona
com.prev.savona@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale VVF Imperia
com.imperia@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale VVF La Spezia
com.prev.laspezia@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi agli edifici con altezza antincendi oltre 12m (D.M.25.01.2019)

Il Comitato Tecnico Regionale, nella riunione del 11 Novembre 2020, ha discusso in merito a quesiti posti da professionisti ed associazioni di categoria in merito alla corretta definizione di Altezza Antincendi degli edifici con altezza antincendi oltre i 12 metri (D.M. 25/01/2019) ed in merito alla corretta definizione di Attività Esistente ai fini dell'applicabilità dell'art.2, c.3) e c.4) del D.M. 12/04/2019 (Modifiche all'art. 2 del D.M. Interno 3/8/2015).

A) Per quanto attiene la corretta definizione di **"Altezza Antincendi"** degli edifici con altezza antincendi oltre i 12 metri (D.M. 25/01/2019), il Comitato Tecnico Regionale ha chiarito quanto segue:

Quesito 1

"Ai fini di una corretta applicazione del DM 25.1.2019 e quindi dell'attribuzione del livello di prestazione degli edifici in ragione dell'altezza antincendio, si chiede di specificare se la relativa definizione di riferimento sia unicamente quella contenuta nel DM 30.11.1983 "altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno basso", come espressamente indicato dal decreto citato in premessa o se ci si debba invece riferire quella indicata nel testo unico di prevenzione incendi contenuto nel decreto 18.10.2019 ovvero "quota massima dei piani dell'attività come illustrato negli esempi di cui all'illustrazione G.1-3". Altresì, si richiede di chiarire se nel caso in cui il terrazzo di copertura sia agibile, ovvero munito di parapetto, l'altezza debba essere misurata a tale quota o se più ragionevolmente all'ultimo piano abitabile a prescindere dalla destinazione d'uso dei locali (abitazioni, cantine, locali condominiali accessibili ai singoli condomini, esclusi i vani tecnici)"

Risposta: *Ai fini dell'*applicazione del D.M. 25/01/2019, che riporta modifiche e integrazioni al D.M. 16/05/1987, la definizione di "altezza antincendio" è chiaramente riportata nell'Allegato I al DM stesso (punto 9-bis. 1 — Definizioni).

L'altezza antincendio rimane riferita all'ultimo piano abitabile e/o agibile, con esclusione dei vani tecnici. Il requisito di "abitabilità" o di "agibilità", in quanto riferibile soltanto ad unità

COPIA DI LAVORO

immobiliari, non si ritiene applicabile ad un elemento costruttivo quale un terrazzo di copertura ancorché "praticabile" ed utilizzabile dagli occupanti dell'edificio.

Quesito 2

"Nel caso rappresentato in figura, relativo ad un edificio confinante con due strade entrambe accessibili ai mezzi antincendio munito di un solo accesso pedonale posizionato alla quota più alta, quale risulta essere l'altezza antincendio considerato che il concetto che sta alla base della definizione è connesso alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall'esterno dell'edificio, restando inteso che dall'accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell'edificio ? (nota P558/4122 del 24.3.2004) Analogo quesito si pone nel caso in cui una o entrambe le strade siano di proprietà privata, ovvero delimitate da qualsivoglia genere di recinzione e quindi non accessibili"

Risposta: La definizione di altezza antincendi è quella contenuta nel D.M. 30/11/1983, indipendentemente dal requisito di accessibilità o meno ai mezzi di soccorso del piano esterno più basso, come si evince anche dai successivi chiarimenti ministeriali che individuano nell'altezza antincendio un parametro finalizzato all'elaborazione di normative tecniche.

Il documento indicato nella nota allegata (Prot. n. P558/4122 sott. 67 del 24/3/2004) attribuisce in effetti al "piano esterno più basso" il requisito di accessibilità ai mezzi di soccorso, ma tale assunto può creare incertezza nel determinare l'assoggettabilità degli edifici per due ordini di fattori, di natura giuridica e tecnica, con riflessi nell'azione amministrativa del Comando.

1. Rispetto della gerarchia delle leggi: è noto che la mancata presentazione della SCIA è oggetto di sanzione penale per effetto del D. Lgs. 139/2006. Orbene, in materia penale diventa rilevante la gerarchia delle diverse norme di legge, oltre che la loro cronologia. Il chiarimento sopra citato incide, nel senso di modificarla senza averne la legittimità giuridica, nella definizione contenuta in un provvedimento amministrativo quale fonte secondaria (D.M. Interno 30/11/1983), con la conseguenza che gli eventuali rilievi penali a carico di responsabili di attività che omettono la SCIA per errata interpretazione della definizione di "altezza antincendi" (che ne determina o meno l'assoggettabilità al DPR 151/2011) non avrebbero fondamento (cd. Principio di legalità)
2. Alcune regole tecniche di prevenzione incendi "tradizionali" riportano misure di sicurezza per attività esistenti (solitamente norme transitorie), prevedendo per queste ultime un livello di sicurezza che tiene necessariamente conto della condizione di "preesistenza" dell'attività. Tali norme transitorie non contemplano mai il requisito di accessibilità dei mezzi di soccorso all'area dell'attività (edifici di abitazioni, scuole, alberghi, ecc.), pur graduando le misure di sicurezza in funzione dell'altezza antincendi. Appare quindi un controsenso pretendere il requisito di accessibilità ai mezzi di soccorso del piano esterno più basso nell'individuazione dell'altezza antincendi quando questo piano, così configurato come "accessibile" ai mezzi di soccorso, non è richiesto dalla norma per attività esistenti, con il paradosso rappresentato dalla situazione riportata nell'illustrazione (altezza antincendi H < 24 m secondo il chiarimento ministeriale, altezza dell'edificio H2 > > 24 m = altezza antincendi secondo DM 30/11/83), soggetto o meno a seconda dell'interpretazione del "piano esterno più basso".

La nota P558/4122 del 24/03/2004, può essere presa a riferimento per tutti gli edifici di civile abitazione per i quali, ai sensi del DM 16/05/1987 n.246, è obbligatoria l'accessibilità per i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco, ovvero, come si desume dal punto 1.1 dell'allegato a tale decreto, gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore del DM o quelli esistenti in caso di ristrutturazione che comporti modifiche sostanziali.

MODULARIO
Interno - 269

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

Quesito 3

"Si richiede di chiarire l'assoggettabilità all'Att.77 del D.P.R.151/2011 degli edifici civili con accessi esclusivamente pedonali e non carrabili e/o praticabili dai mezzi dei Vigili del Fuoco (esempio: centro storico, edifici sulle alture e/o serviti solo da vie e viottoli pedonali).

In particolare si configurano le seguenti casistiche:

EDIFICI CON ALTEZZA ANTINCENDI 12m < H < 24m (altezza misurata in corrispondenza del piano esterno da cui si ha accesso all'edificio);

EDIFICI CON ALTEZZA ANTINCENDI > 24m (altezza misurata in corrispondenza del piano esterno da cui si ha accesso all'edificio);

Si richiede se:

1. *Ai fini dell'assoggettamento all'Att.77 del D.P.R.151/2011 ed ai fini della classificazione dell'edificio in conformità al D.M.16.05.1987 e D.M.25.01.2019, sia corretto valutare l'altezza antincendi dell'edificio sulla base delle definizioni di cui al D.M.30.11.1983 sebbene l'edificio non sia dotato di area carrabile accessibile ai mezzi dei Vigili del Fuoco o se invece l'altezza antincendi debba essere definita sulla base del D.M. 03.08.2015.*
2. *Non essendo l'edificio accessibile ai mezzi dei Vigili del Fuoco, sia corretto misurare l'altezza antincendi dal piano di riferimento esterno da cui si accede all'edificio o se necessario valutare l'altezza antincendi misurandola dalla strada o area carrabile più vicina."*

Risposta: l'assoggettabilità al DPR 151/2011 degli edifici civili (attività n°77) è valutata con riferimento alla definizione di "altezza antincendio" di cui al D.M. 30/11/1983.

La definizione di "altezza antincendio" riportata sul "Codice di prevenzione incendi" è applicabile esclusivamente alle attività per le quali è applicata tale regola tecnica, come si evince dall'art.5 comma 1-bis del DM 3/08/2015 e s.m.i.:

"Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1 [nota: codice di prevenzione incendi], non si applicano le seguenti: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»"

MODULARIO
Interno - 269

COPIA DI LAVORO

Ministero dell'Interno

Quesito 4

"Nell'ambito della progettazione di attività 77 esistenti alla data di entrata in vigore del DM 16/5/1987, con altezza antincendio inferiore a 32 metri, accade sovente di trovare delle reti idranti non collegate all'acquedotto ed in pessime condizioni di conservazione. Il ripristino di detti impianti, non previsti dal D.M. succitato, richiederebbe costi molto elevati, pertanto si richiede di esprimere un parere in merito alla possibilità di dismetterli al fine di non creare situazioni ingannevoli in fase di gestione di una emergenza. Il noto obbligo di mantenere gli impianti in funzione si ritiene applicabile laddove l'impianto risulti completo e funzionante o adeguabile con costi sopportabili dal condominio, tenuto conto che nella provincia di Genova spesso l'acquedotto non garantisce le prestazioni idrauliche necessarie e quindi sarebbe indispensabile ricorrere ad un impianto dotato di riserva idrica e gruppo di pressurizzazione. Anche per reperire gli spazi adeguati alla realizzazione di detti locali tecnici sussistono obiettive difficoltà, nella stragrande maggioranza dei casi insormontabili. Qualora l'impianto coevo con l'edificio preesistente al citato D.M. seppur collegato alla rete idrica dello stabile o alla rete pubblica fornisca prestazioni idrauliche scadenti e non rispondenti a quanto previsto dal D.M. 16.05.1987, si richiede se possa essere ragionevole mantenere in essere l'impianto esistente, eventualmente integrato con un attacco autopompa laddove la collocazione sia comunque funzionale ad una gestione dell'emergenza, o se sia più razionale la trasformazione in impianto a secco."

Quesito 5

"Nell'ambito della progettazione di attività 77 esistenti con altezza superiore a 32 metri accade di rilevare pressioni dell'acquedotto pubblico tali da non poter soddisfare le caratteristiche richieste dal D.M. per la obbligatoria rete idranti od in subordine per rete di naspi e parimenti non esìstano gli spazi necessari a realizzare una vasca per la riserva idrica ed il locale tecnico per il gruppo di pressurizzazione.

Si richiede di esprimere un parere in merito alla possibilità di derogare in via generale in sede di presentazione del necessario progetto (essendo appunto ricorrenti tali situazioni), accettando prestazioni idrauliche inferiori a quelle previste o, in alternativa, ove compatibile, di poter prevedere un impianto a secco con allaccio dei mezzi antincendio alla base dell'edificio come previsto nel Cap. S.9.7 del DM 12.04.2019 , affiancandolo in entrambe le soluzioni con un impianto IRAI."

Risposta (per entrambi i quesiti) *:* in merito all'obbligatorietà o meno dell'impianto idrico antincendio e/o relative prestazioni idrauliche, il Ministero ha già chiarito gli aspetti che ricorrono nei quesiti posti (lettera circolare n°P1362/4122 sott.67, del 24/8/2004).Nell'impossibilità di rispettare il punto 8.2 del DM 246/87 è sempre possibile ricorrere all'istituto della deroga.

L'obbligo di protezione con impianto idrico antincendio per edifici "esistenti" di tipo b) (24m< H < 32m), sussiste unicamente nel caso in cui tale impianto sia stato espressamente previsto all'atto dell'approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.

In considerazione dell'entrata in vigore del DPR n°151/2011, che classifica tale tipologia di edifici per c.a. nella categoria A, si ritiene comunque che, qualora l'impianto antincendio esistente non sia adeguabile per raggiungere le prestazioni idrauliche di cui al punto 7 del DM n°246/1987, possa essere presentata una SCIA antincendi, con allegata una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, di cui all'art.4, comma 7 del DM 7/08/2012 a firma di tecnico abilitato. Detta dichiarazione di non aggravio del rischio costituisce l'esito finale della specifica valutazione del rischio incendio, effettuata

COPIA DI LAVORO

da tecnico abilitato, relativamente alla modifica che il responsabile dell'attività intende apportare (D.P.R. 1/8/2011, n. 151 art. 4, c. 6).

B) Per quanto attiene la corretta definizione di "**Attività Esistente"** ai fini dell'applicabilità dell'art.2, c.3) e c.4) del D.M. 12/04/2019 (Modifiche all'art. 2 del D.M. Interno 3/8/2015), il Comitato Tecnico Regionale ha chiarito quanto segue:

> *"Si chiede inoltre di chiarire quale sia la corretta definizione di "attività esistente" ai fini dell'applicabilità dell'art. 2 del DM 12 aprile 2019, alla luce di diverse interpretazioni succedutesi nel (per ultimo la definizione contenuta nel DM 18 ottobre 2019, che distingue, per quel che qui interessa, ben tre tipologie di attività: attività, attività soggetta, attività esistente)*
> *Lettera Circolare Prot. N° P1226/4122/ 1 del 20 maggio 1994*
> *Oggetto: Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere". Chiarimenti*
> *…omissis…*
> *Le disposizioni di cui al Titolo II - parte seconda - si applicano alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e come tali vanno intese quelle attività che al 25 aprile 1994 di fatto esercitavano con una autorizzazione rilasciata dall'organo amministrativo competente."*

Risposta: La fattispecie di "attività esistente" è necessariamente collegata alla norma di riferimento, all'oggetto della norma stessa ed alla relativa data di entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'art.2 del DM 12/04/2019, si deve tener conto della definizione riportata al punto G.1.5 del "Codice di prevenzione incendi", ovvero un' attività è da considerarsi "esistente" qualora in esercizio alla data di entrata in vigore della regola tecnica di riferimento.

Al D.M. 3/08/2015, sono state apportate nel tempo modifiche ed integrazioni con D.M. successivi (tra i quali il DM 12/04/2019), con le quali è stato anche ampliato il campo di applicazione del "Codice di prevenzione incendi", aggiungendovi, di volta in volta, ulteriori attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei VVF.

Pertanto, un'attività già rientrante nel campo di applicazione del D.M. 3/08/2015, nella sua prima versione, potrà considerarsi "esistente" qualora già in esercizio alla data di entrata in vigore del D.M. stesso. Per quanto riguarda le attività aggiunte successivamente al campo di applicazione del D.M. 3/08/2015, le stesse si potranno considerare "esistenti" qualora già in esercizio alla data di entrata in vigore del relativo D.M. con il quale tale tipologia di attività è stata aggiunta al campo di applicazione del "Codice di prevenzione incendi".

Per quanto attiene la definizione di attività preesistente, Il requisito di "attività esistente" deve essere dimostrato dal titolare dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del Comando provinciale dei Vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività, oppure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge(D.M. Interno 8/3/1985).

Come atto di indirizzo del Direttore Regionale, il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovrà sempre essere effettuato da parte dei Comandi Provinciali Vigili del Fuoco.

Il DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Claudio MANZELLA)
(firma digitale ai sensi di legge)

DVD Ing. Pietro Muscinesi/Ilge Dott.ssa Katia Sailis/O. Andrea Ruben Corradi